

SLIDE 1

SETTEMBRE  
2016



# LA FUSIONE

Dott. Gianluca Odetto

## NEUTRALITÀ FISCALE DELLE FUSIONI

L'art. 172 del TUIR delinea una **disciplina di sostanziale “neutralità” fiscale delle fusioni**. Trattasi, infatti, di operazioni:

- che attengono alla ristrutturazione dell'assetto organizzativo e, dunque, inidonee a generare reddito;
- che non implicano né cessione a titolo oneroso, né destinazione a finalità estranee all'esercizio dell'impresa dei beni della società incorporata, con la conseguenza che da essa non possono emergere né utili tassabili né perdite deducibili.

## NEUTRALITÀ FISCALE DELLE FUSIONI

**Nei confronti della società**, la neutralità è prevista dal **comma 1**, in virtù del quale la fusione non costituisce realizzo né distribuzione delle plusvalenze e minusvalenze dei beni delle società partecipanti all'operazione, comprese quelle relative alle rimanenze e il valore di avviamento.

## NEUTRALITÀ FISCALE DELLE FUSIONI

**Nei confronti della società** la neutralità è anche prevista dal **comma 2**, in virtù del quale:

- nella determinazione del reddito della società risultante dalla fusione o incorporante non si tiene conto dell'avanzo o disavanzo iscritto in bilancio per effetto del rapporto di cambio delle azioni o quote o dell'annullamento delle azioni o quote;
- i maggiori valori iscritti in bilancio per effetto dell'eventuale imputazione del disavanzo, con riferimento ad elementi patrimoniali della società incorporata o fusa, non sono imponibili nei confronti dell'incorporante o della società risultante dalla fusione.

## NEUTRALITÀ FISCALE DELLE FUSIONI

**Nei confronti dei soci** la neutralità è prevista dal **comma 3**, in virtù del quale il cambio delle partecipazioni originarie non costituisce né realizzo né distribuzione di plusvalenze o di minusvalenze né conseguimento di ricavi per i soci della società incorporata, fatta salva l'applicazione, in caso di conguaglio:

- dell'art. 47 co. 7 (vale a dire, tassazione come reddito di capitale delle somme ricevute che eccedono il costo della partecipazione annullata);
- e degli artt. 58 e 87, ricorrendone le condizioni (vale a dire, il regime della *participation exemption* per le partecipazioni concambiate nell'esercizio dell'impresa).

## LE DIFFERENZE DI FUSIONE

Gli “avanzi” e i “disavanzi” di fusione emergono dalla differenza tra l’ammontare del patrimonio netto della società incorporanda e:

- il “valore di carico” della partecipazione (rappresentativa del patrimonio netto della società incorporanda) che é riflesso nel bilancio della società incorporante, laddove quest’ultima possieda azioni o quote rappresentative del capitale sociale della società incorporanda;
- ovvero l’aumento del capitale sociale che la società incorporante deve deliberare per emettere le azioni o quote “in concambio”, da assegnare ai soci della società incorporanda che si estingue, laddove la società incorporante non abbia azioni o quote rappresentative del capitale della società incorporanda medesima.

## LE DIFFERENZE DI FUSIONE

Qualora la società incorporante sia titolare solo di una parte del capitale sociale della società incorporanda, da un'unica operazione di fusione emergono due “differenze di fusione”:

- una dal raffronto del costo della partecipazione con la quota parte del patrimonio netto della società incorporanda “rappresentata” dalla partecipazione medesima;
- l'altra, dal raffronto dell'aumento di capitale deliberato dalla società incorporante ai fini del concambio e la quota parte del patrimonio netto, della società incorporanda, di “spettanza” dei soci terzi.

## LE DIFFERENZE DI FUSIONE

Ciò può originare:

- due avanzi (un avanzo da annullamento e un avanzo da concambio);
- ovvero due disavanzi (un disavanzo da annullamento e un disavanzo da concambio);
- ovvero un avanzo da annullamento e un disavanzo da con cambio;
- ovvero un disavanzo da annullamento e un avanzo da concambio.

## DISAVANZO DI FUSIONE

In linea di principio, dunque, le fusioni possono dare luogo ad un disavanzo utilizzabile per **rivalutare i beni** della società incorporata e/o per iscrivere un avviamento **ai soli fini civilistici**, ma senza che tale rivalutazione possa avere alcun riconoscimento ai fini fiscali.

## DISAVANZO DI FUSIONE

Nell'ipotesi in cui il disavanzo venga utilizzato per la rivalutazione dei beni della società incorporata:

- l'operazione di fusione continua ad essere fiscalmente neutra;
- non si ha riconoscimento fiscale dei maggiori valori iscritti per effetto dell'imputazione dei disavanzi;
- occorre compilare un apposito **prospetto di riconciliazione** per l'indicazione dei dati esposti in bilancio e i valori fiscalmente riconosciuti.

## Imposta sostitutiva per allineare i minori valori fiscali ai maggiori valori civilistici (c.d. «affrancamento»)

In alternativa alla neutralità fiscale per un regime di «imposizione sostitutiva» al fine di «*ottenere il riconoscimento fiscale dei maggiori valori iscritti in bilancio a seguito di tali operazioni*» da parte della società incorporante.

Tale possibilità è prevista «*con le modalità, le condizioni e i termini*» stabiliti per i conferimenti neutrali ex art. 176 TUIR.

## RIPORTO DELLE PERDITE FISCALI NELLE FUSIONI: NORME ANTIELUSIVE

La norma riguarda le perdite pregresse delle società di capitali (e non anche quelle delle società di persone che, in virtù del principio di trasparenza, assumono rilevanza fiscale esclusivamente nella sfera dei soci).

## RIPORTO DELLE PERDITE FISCALI NELLE FUSIONI: NORME ANTIELUSIVE

**Il riporto delle perdite fiscali pregresse** da parte della società incorporante (o risultante dalla fusione) è possibile **nei limiti dell'ammontare del patrimonio netto** quale risulta dall'ultimo bilancio o, se inferiore, dalla situazione patrimoniale di cui all'art. 2501-*quater* c.c. (senza tener conto dei conferimenti e versamenti fatti negli ultimi ventiquattro mesi anteriori alla data cui si riferisce la situazione stessa).

## RIPORTO DELLE PERDITE FISCALI NELLE FUSIONI: NORME ANTIELUSIVE

Per il **riporto delle perdite fiscali pregresse** da parte della società incorporante (o risultante dalla fusione) occorre che risultino soddisfatti determinati «**indicatori di vitalità**»: dal conto economico delle società, le cui perdite sono riportabili, relativo all'esercizio precedente a quello in cui la fusione è stata deliberata, deve risultare un ammontare superiore al 40% di quello risultante dalla media degli ultimi due esercizi anteriori, con riguardo a:

- i ricavi e proventi dell'attività caratteristica;
- e le spese per prestazioni di lavoro subordinato e relativi contributi, di cui all'articolo 2425 del codice civile.

Dopo la fusione anche alla società incorporante si applicano gli stessi limiti quantitativi e qualitativi ai fini del riporto a nuovo delle proprie perdite fiscali pregresse.

## RIPORTO DELLE PERDITE FISCALI NELLE FUSIONI: NORME ANTIELUSIVE

Nel caso di **fusioni con effetto retroattivo** anche le «perdite fiscali di periodo» delle società partecipanti a tali operazioni assumono rilievo ai fini della determinazione del reddito della società incorporante (o risultante dalla fusione), al pari delle perdite fiscali pregresse:

- nei limiti dell'ammontare del patrimonio netto;
- a condizione della sussistenza degli “indici di vitalità”.

## RICOSTITUZIONE DELLE RISERVE (ART. 172 CO. 5 TUIR)

La società incorporante (o risultante dalla fusione) subentra (anche) nelle “situazioni di sospensione del debito d’imposta”, con la conseguenza che **se la società incorporante (o risultante dalla fusione) vuole conservare lo stato di sospensione deve ricostituire nel proprio bilancio le riserve in sospensione d’imposta che figuravano nel bilancio della società incorporata (o fusa).**

**L’obbligo di ricostituzione, peraltro, non si applica nel caso di riserve tassabili solo in caso di distribuzione (quali i «saldi attivi di rivalutazione monetaria») e, conseguentemente, la neutralità della fusione non risulta compromessa nel caso di scomparsa di tali riserve.**

## RICOSTITUZIONE DELLE RISERVE (ART. 172 CO. 5 TUIR)

Tuttavia, se e nel limite in cui vi sia avanzo di fusione o un *«aumento di capitale per un ammontare superiore al capitale complessivo delle società partecipanti alla fusione al netto delle quote del capitale di ciascuna di esse già possedute dalla stessa o da altre»*, dette riserve concorrono a formare il reddito della società incorporante (o risultante dalla fusione) in caso di distribuzione dell'avanzo o di distribuzione del capitale ai soci.

## RICOSTITUZIONE DELLE RISERVE (ART. 172 CO. 5 TUIR)

La norma stabilisce, dunque, che lo stato di sospensione si trasferisce sull'avanzo di fusione in quanto esistente e/o sull'eccedenza di aumento di capitale sociale della società incorporante (o risultante dalla fusione) qualora esso risulti superiore rispetto all'ammontare complessivo del capitale delle società incorporate (o fuse).

**In tal modo la sospensione d'imposta si trasferisce sulle poste patrimoniali iscritte per effetto della «trasformazione» delle riserve preesistenti in «avanzo di fusione» e/o in capitale sociale.**

## RICOSTITUZIONE DELLE RISERVE

### Riserve in sospensione d'imposta trasferite all'incorporante

	AVANZO DI FUSIONE	DISAVANZO DI FUSIONE
RISERVE TASSABILI IN OGNI CASO	Ripristinate sino a concorrenza dell'avanzo di fusione. Se l'avanzo è insufficiente, occorre porre un vincolo sul PN dell'incorporante, oppure portare le riserve a tassazione	Occorre porre un vincolo sul PN dell'incorporante, oppure portare le riserve a tassazione
RISERVE TASSABILI IN CASO DI DISTRIBUZIONE	Ricostituite dopo le riserve del primo gruppo. Ripristinate sino a concorrenza dell'avanzo di fusione. Se l'avanzo è insufficiente, occorre porre un vincolo sul PN dell'incorporante,	Non è necessario vincolare il PN dell'incorporante, in quanto le riserve vengono annullate con la fusione

## RICOSTITUZIONE DELLE RISERVE (ART. 172 CO. 5 TUIR)

Il comma 5 dell'art. 172 del TUIR prevede che all'avanzo di fusione debbano essere attribuite «prioritariamente» le riserve in sospensione d'imposta, con la conseguenza che il calcolo proporzionale si renderà applicabile per le altre riserve.

## RICOSTITUZIONE DELLE RISERVE (ART. 172 CO. 5 TUIR)

Si ipotizzi una fusione per incorporazione con un avanzo di 165 e si ipotizzi che il patrimonio netto della società incorporata sia così formato:

<input type="checkbox"/> riserve tassabili solo in caso di distribuzione	90
<input type="checkbox"/> riserve di utili	108
<input type="checkbox"/> riserve di capitale	<u>132</u>
	330

**In base al «vecchio» art. 123 TUIR** l'avanzo di fusione risultava così composto:

<input type="checkbox"/> riserve tassabili solo in caso di distribuzione	45
<input type="checkbox"/> riserve di utili	54
<input type="checkbox"/> riserve di capitale	<u>66</u>
	165

Ciò in quanto il coefficiente ( $165/330 = 50\%$ ), risultante dal rapporto tra l'avanzo ed il patrimonio netto della società incorporata, si applicava a tutte le poste patrimoniali.

## RICOSTITUZIONE DELLE RISERVE (ART. 172 CO. 5 TUIR)

**In virtù dell'attuale comma 5 dell'art. 172 l'avanzo di fusione risulta così composto:**

riserve tassabili solo in caso di distribuzione	90,00
riserve di utili	33,75
riserve di capitale	<u>41,25</u>
	165,00

Ciò in quanto occorre dapprima ricostituire per intero le riserve tassabili solo in caso di distribuzione (90) e poi applicare il coefficiente ( $75/240 = 31,25\%$ ), risultante dal rapporto tra l'«avanzo residuo» (165 meno 90 = 75) ed il «patrimonio netto residuo» (330 meno 90 = 240) della società incorporata, alle altre poste patrimoniali.